(N. 2889)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1953 (V. Stampato N. 3234)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione (SEGNI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro (PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1953

Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1952–53

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche, contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con la legge 25 luglio 1952, n. 1059, sono richiamate in vigore per l'anno scolastico 1952-53, con le seguenti modificazioni:

 $Art. 5. - \dot{E}$ sostituito dal seguente:

« Nelle provincie di Bolzano e Gorizia i membri della commissione per gli esami in lingua tedesca e in lingua slovena possono essere scelti anche fra i non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento nelle scuole secondarie superiori statali, purchè forniti di laurea ».

Art. 6. – Dopo le parole: « È data facoltà al Presidente di aggregare alla Commissione giudicatrice », sono aggiunte le altre: « scegliendoli preferibilmente fra gli insegnanti di ruolo ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.